CCNL EDILIZIA

Giovedì, 20 Marzo 2025, ore 17.00 (CEST)

Modulo V
Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei Cantieri

Programma:

- **Disciplina in materia di Salute e Sicurezza nei Cantieri;**
- **Figure professionali;**
- **Rischi e casi pratici;**
- **Documentazione.**

RELATORE

Dott. Saverio Fattibene
Consulente del Lavoro e Docente

Ascheri Academy
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ascheri & Partners
STUDIO COMMERCIALISTI

Ascheri Nelson
STUDIO LEGALE

CCNL Edilizia

Sicurezza nei Cantieri

Sicurezza cantiere

Per **sicurezza cantiere** si intende l'insieme di tutte quelle misure preventive da adottare per rendere sicuri i luoghi di lavoro.

Il *Testo unico sulla sicurezza* (D. Lgs. 81/2008) è il principale riferimento legato al mondo della sicurezza in cantiere. Al suo interno sono elencate tutte le regole e le disposizioni per garantire gli standard di sicurezza previsti dalla normativa all'interno dei luoghi di lavoro.

Sicurezza cantiere

l capo I del titolo IV del D.Lgs. 81/2008, in particolare, individua le misure per la salute e sicurezza nei cantieri, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei *lavori in quota*, nonché le relative sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti.

Più nel dettaglio, l'allegato XIII richiede che vengano messe in atto una serie di prescrizioni di sicurezza e di salute che devono essere adottate in funzione della complessità del cantiere.

Sicurezza nei Cantieri

Figure professionali

Figure professionali

Nei cantieri edili devono essere presenti specifiche figure professionali con ruoli ben definiti per organizzare, gestire e sorvegliare in tema di sicurezza cantieri.

Figure professionali

Le figure interessate sono:

- il committente e/o responsabile dei lavori;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP);
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- il datore di lavoro, il dirigente e il preposto dell' impresa affidataria;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- il medico competente;
- il lavoratore;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- gli addetti alle emergenze.

Committente

Il **committente** è colui che commissiona un lavoro e può trattarsi del proprietario dell'immobile o di chiunque abbia un diritto reale sull'immobile. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Il committente, a sua volta, può decidere se nominare o meno un *responsabile dei lavori*, affidando a quest'ultimo i suoi compiti.

Committente

L’art. 90 del D.Lgs. 81/08 stabilisce gli obblighi del committente e/o responsabile dei lavori legati alla sicurezza cantieri.

Committente

In caso di affidamento ad una sola impresa o ad un lavoratore autonomo, questi sono:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (con le modalità previste all'allegato XVII); nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, questo requisito viene soddisfatto attraverso la presentazione dei seguenti documenti:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

Committente

chiedere alle imprese esecutrici:

- dichiarazione dell'organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili;
- contratto collettivo applicato;

trasmettere all'amministrazione concedente e prima dell'inizio dei lavori:

- copia della notifica preliminare;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale;
- dichiarazione dell'organico medio annuo.

Committente

Nel caso in cui, invece, siano presenti più imprese esecutrici, il responsabile dei lavori designa il **coordinatore per la progettazione** (CSP) e il **coordinatore per l'esecuzione** (CSE).

Coordinatore della sicurezza

Il *coordinatore della sicurezza*, nei cantieri temporanei o mobili, è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori.

Coordinatore della sicurezza

In particolare, egli svolge le seguenti funzioni:

- nella *fase di progettazione* (CSP) redige il piano di coordinamento per la sicurezza per prevenire eventuali rischi che potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori;
- nella *fase di esecuzione* (CSE) monitora l'andamento del progetto, assicurandosi che i lavoratori adottino le regole previste nel piano di coordinamento.

Coordinatore della sicurezza

Il *coordinatore sicurezza in fase di progettazione* è impegnato in prima linea nella fase di progettazione; la sua attività, infatti, inizia con la conoscenza del progetto dell'opera che si andrà a realizzare ed è volta a definire scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e di tutela idonee ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro, nonché le misure di coordinamento appropriate a realizzare l'opera.

Coordinatore della sicurezza

Il *coordinatore sicurezza in fase di esecuzione* verifica l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell'impresa per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro è il responsabile dell'impresa a cui vengono commissionati i lavori ed è colui che ha l'obbligo di garantire l'integrità fisica, la salute, la formazione e l'informazione dei lavoratori. A lui spetta il compito di nominare il **RSPP**, il **medico competente** e gli **addetti alle emergenze**. Il datore di lavoro, direttamente o attraverso il dirigente e il preposto, verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

RSPP

Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (RSPP) è la figura designata dal datore di lavoro, il quale ha il compito di mettere in atto tutte le procedure necessarie per proteggere i lavoratori e per prevedere le condizioni pericolose per la loro sicurezza e la loro salute. L'RSPP si confronta con il datore di lavoro, l'RLS e il medico competente per stabilire nel miglior modo possibile le metodologie e le norme da seguire per ridurre il rischio di incidenti.

Medico competente

Il *medico competente* è colui che collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi ed ha il compito di disporre il *protocollo di sorveglianza sanitaria*, ovvero una serie di attività volte all'analisi dell'ambiente di lavoro per individuare eventuali rischi e per verificare l'idoneità di ogni lavoratore.

RLS

Il *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. E' colui che dà voce alle esigenze dei lavoratori e si relaziona con il datore di lavoro per tutte le problematiche che possono emergere. Egli si occupa solo di proporre soluzioni a eventuali pericoli e non della loro attuazione.

Addetti alle emergenze

Gli *addetti alle emergenze* sono lavoratori che vengono incaricati di occuparsi di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per gestire le situazioni di emergenza. Nello specifico, essi si dividono in *addetti antincendio ed evacuazione* e *al primo soccorso*. Il compito di designarli spetta al datore di lavoro e colui che viene scelto non può rifiutare la carica se non per motivi giustificati.

Lavoratore

Il lavoratore ha il compito di osservare le disposizioni e le istruzioni per preservare sia la sua integrità che quella degli altri e di sottoporsi ai controlli sanitari. Deve utilizzare in modo adeguato i DPI e, in caso di eventuali malfunzionamenti, deve segnalarlo al datore di lavoro. Il lavoratore autonomo ha l'obbligo di premunirsi dei dispositivi di protezione e di utilizzare macchinari e attrezzature secondo le disposizioni normative e quelle del PSC.

Sicurezza nei Cantieri

Rischi e casi pratici

NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI
NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
NON PASSARE SOTTO CARICHI SOSPESI
CASCO DI PROTEZIONE
CINTURA DI SICUREZZA
GUANTI DI PROTEZIONE
VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE NON AUTORIZZATE
NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI
CALZATURE DI SICUREZZA
CONTROLLARE FUNI E CATENE
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

Rischi

All’interno di un cantiere edile possono essere individuati due principali tipologie di rischio: i rischi per la sicurezza e quelli per la salute.

Rischi

Rientrano nei rischi per la sicurezza tutti i rischi legati all'utilizzo delle macchine o ai materiali presenti nel cantiere che possono intaccare la sicurezza dei lavoratori come:

- caduta dall'alto;
- ribaltamento delle macchine;
- seppellimento (in presenza di scavi più profondi di 1 metro);
- folgorazione (in presenza di apparecchiature elettriche);
- lesioni (causate da materiali pericolosi o potenziali cadute dall'alto).

Rischi

I rischi per la salute sono, invece, tutti i rischi che possono mettere in pericolo i lavoratori dal punto di vista fisico e biologico, causando anche malattie professionali. Alcuni esempi sono:

- rischio rumore;
- rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Sicurezza nei Cantieri

Documentazione

Documenti

Oltre alle figure della sicurezza in cantiere, il D.Lgs. 81/08 individua anche i documenti obbligatori da custodire in cantiere: il **PSC**, il **POS** e il **PiMUS**.

PSC

Il PSC sta per *piano di sicurezza e coordinamento* ed individua i potenziali rischi all'interno del cantiere ed è richiesto quando, all'interno del cantiere, sono coinvolte più imprese esecutrici (sia in ambito pubblico che privato), oppure quando un'unica azienda affidataria si avvale di altre imprese per l'esecuzione. Il PSC rappresenta una garanzia per lo svolgimento delle attività lavorative nel rispetto della sicurezza.

POS

Il POS, *piano operativo di sicurezza*, elenca invece tutte le misure di sicurezza da adottare all'interno del cantiere come la valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, misure di prevenzione e protezione da adottare per contenere o eliminare il rischio, organizzazione della sicurezza globale dell'impresa circa le lavorazioni e le attrezzature.

PiMUS

Il PiMUS, *piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi*, è il documento la cui redazione è obbligatoria quando vengono impiegati i ponteggi e spetta al datore di lavoro, il quale deve tenere in considerazione la complessità del ponteggio adoperato e valutare le condizioni della sicurezza.

Un esempio di PSC è visibile attraverso il seguente link:
https://www.progetto-sicurezza-cantieri.it/Esempi/esempio_psc/files/assets/basic-html/toc.html

Un esempio di PiMUS è visibile attraverso il seguente link:
https://labedil.altervista.org/wp-content/uploads/2019/10/08-ESEMPIO-PIMUS.pdf